

Corso per aspiranti  
**Guardie Ecologiche Volontarie**  
dicembre 2012 – gennaio 2013

**Normativa nazionale e regionale a tutela del paesaggio.**

Cenni di diritto urbanistico (L.R. 12/2005)  
e sul nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio  
(D.Lgs. 42/2004)

Arch. Mara M. Colletta  
Breno - 7 gennaio 2013

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti

- Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali

### **Art. 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**

Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie  
Normativa nazionale e regionale a tutela del paesaggio.

**Tutela dell'ambiente**

**Tutela del paesaggio**

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti

- Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali

### **Art. 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **L. 11 giugno 1922, n. 778      Legge “Croce”**

seppure ancora priva di efficacia come strumento di tutela paesistica, segnò un'importante fase nell'evoluzione normativa sulla tutela “*delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*”.

Fondamentale l'introduzione di un concetto che sarà caposaldo della successiva evoluzione della tutela,  
**l'equiparazione tra bene artistico** (divenuto poi bene culturale)  
**e le bellezze naturali** (oggi beni paesaggistici).

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **1939 - LEGGI “BOTTAI”**

le principali leggi dello Stato italiano in materia di tutela dei beni culturali, leggi note anche con il nome di Bottai, allora ministro del governo alla Pubblica Istruzione:

- **Legge 1 giugno 1939, n. 1089**  
**“Tutela delle cose di interesse artistico e storico”**
- **Legge 29 giugno 1939, n. 1497**  
**“Protezione delle bellezze naturali”**

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **1939 - LEGGI “BOTTAI”**

- **Legge 1 giugno 1939, n. 1089**

**“Tutela delle cose di interesse artistico e storico”**

**Art. 1**

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

**Art. 2**

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per l'educazione nazionale.

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **1939 - LEGGI “BOTTAI”**

- **Legge 29 giugno 1939, n. 1497**  
**“Protezione delle bellezze naturali”**

**Art. 1**

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri **di bellezza naturale** o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non **comune bellezza**;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente **valore estetico e tradizionale**;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come **quadri naturali** e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali **si goda lo spettacolo di quelle bellezze**.



## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **Legge 29 giugno 1939, n. 1497**  
**“Protezione delle bellezze naturali”**
  - sancita definitivamente l'equiparazione tra le bellezze naturali ed il patrimonio storico-artistico
  - introduzione del principio vincolistico di tutela per determinate bellezze naturali
  - introduzione della pianificazione paesistica come strumento attuativo della tutela sul territorio
  - l'introduzione del richiamo all'interesse pubblico, stabilendo anche l'obbligo per i proprietari di beni situati all'interno delle aree vincolate, di presentare preventivamente al Soprintendente competente per territorio, i progetti delle opere da realizzare (art. 7), e con la previsione di una sanzione in caso di mancato rispetto di questo obbligo (art. 15).

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il periodo postunitario

- **Legge 29 giugno 1939, n. 1497**  
**“Protezione delle bellezze naturali”**

- LIMITE:

la legge n. 1497/1939 si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio,

**le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico**

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – La Repubblica

- Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali

### **Art. 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.**

a questa dichiarazione di principio non è mai seguita una attività legislativa, tanto che le leggi Bottai sono rimaste in vigore fino al 1999, anno di entrata in vigore del Testo Unico

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – La delega alle Regioni

- **D.P.R. 616/77**                      **La delega alle Regioni**

con la delega della tutela paesaggistica alle Regioni, le stesse si trovarono in difficoltà a gestire la materia paesaggistica, subdelegando in molti casi la competenza ai Comuni;

questa prassi determinò il verificarsi di “**abusi edilizi**” in quelle zone che, pur di grande interesse paesaggistico, non erano state interessate dai vincoli previsti della legge 1497/39.

pochissimi i **Piani Paesistici** redatti sul territorio nazionale, nonostante fossero previsti dalla legge 1497/39

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – la Legge Galasso e la tutela *ex lege*

•D.M. 21.9.1984

Decreto “Galasso”



•Legge 8 agosto 1985, n. 431

Legge “Galasso”

“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”

vincolo di tutela su tutto il territorio nazionale avente particolari caratteristiche naturali

si dispone “la redazione **di piani paesistici o di piani territoriali-paesistici (all’interno del PTR)**” per la gestione e valorizzazione degli ambiti tutelati ai sensi della legge 1497/39

Si assoggettano **a tutela “ope legis” categorie di beni** (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico

i Comuni e le Regioni pur mantenendo le loro prerogative in ambito di autorizzazioni e all’applicazione delle **sono obbligati** dalla legge 431/85 **a sottoporre all’esame delle Soprintendenze le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate** (e quindi i relativi progetti) **per la verifica della legittimità** del rilascio dell’autorizzazione stessa.

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – la Legge Galasso e la tutela *ex lege*

### • **Legge 8 agosto 1985, n. 431**                      **Legge “Galasso”** **“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”**

Categorie di beni sottoposti a tutela (art. 1)

- a) **i territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare;
- b) **i territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) **le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri** sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) **i ghiacciai** e i circhi glaciali;
- f) **i parchi** e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 122;
- h) **le aree assegnate alle università agrarie** e le zone gravate da usi civici;
- i) **le zone umide** incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448;
- l) **i vulcani**;
- m) **le zone di interesse** archeologico.

Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.).

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – il Testo Unico

- **D. Lgs. 29-10-1999 n. 490**

### **TESTO UNICO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Con il **Testo Unico** viene ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da:

- L. 1497/39 sulla tutela del paesaggio
- L. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico
- L. 431/85 c.d. “Galasso”

Il testo è esclusivamente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – La Convenzione Europea del Paesaggio

### • CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO – FIRENZE 1 OTTOBRE 2000

« **“Paesaggio”** designa una **determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.** »

(Capitolo 1, art. 1 lettera a)

La Convenzione prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità, ed include espressamente:

« ...paesaggi terrestri, le acque interne e marine. **Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.** »

(art. 2)



## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – Dopo la Convenzione Europea del Paesaggio

Il primo strumento di attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio è stato **l'accordo tra il MIBAC e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di Paesaggio**

(rif. G.U. n. 114 del 18-5-2001)

Con la **legge costituzionale 3/2001** è stato modificato il titolo V della Costituzione ed in particolare, per ciò che riguarda i beni culturali, si è affermato il principio che è compito dello Stato la tutela, mentre è di pertinenza delle Regioni e degli altri enti locali le funzioni di valorizzazione.

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – Verso il Codice

### •**LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 - art. 10**

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

## IL CONCETTO DI PAESAGGIO NELLA STORIA DELLA NORMATIVA ITALIANA: I riferimenti – Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

- **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**  
D. Lgs. 22-01-2004, n. 42 – c.d. “Codice Urbani”

approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004  
entrato in vigore il 1° maggio 2004  
corretto e integrato successivamente in relazione ai beni culturali dai  
D. Lgs. 24-3-2006, n. 156 e D. Lgs. 26-3-2008, n. 62  
e in relazione al paesaggio dai  
D. Lgs. 24-3-2006, n. 157 e D. Lgs. 26-3-2008, n. 63

Il Codice ha espressamente abrogato le disposizioni del Testo Unico (art. 184) e ha ridisciplinato in modo esaustivo la materia dei Beni paesaggistici, prevedendo anche un **apparato sanzionatorio**, sia amministrativo che penale.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### La struttura

Il Codice dei Beni Culturali si compone di cinque parti:

PARTE PRIMA:	Disposizioni generali
PARTE SECONDA:	Beni culturali
<b>PARTE TERZA:</b>	<b>Beni Paesaggistici</b>
<b>PARTE QUARTA:</b>	<b>Sanzioni</b>
PARTE QUINTA:	Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte III

Nella parte III, Il Codice fornisce la **definizione giuridica** sia del concetto di **paesaggio**, sia del concetto di **beni paesaggistici, concetti che hanno subito, nel tempo, importanti modifiche ad opera del D. Lgs. 157/2006 e poi del D. Lgs. 63/2008.**

**ART. 131 PAESAGGIO** *(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. Per paesaggio si intende **il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.**
2. Il presente Codice **tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri** che costituiscono **rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale**, in quanto **espressione di valori culturali.**
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. **La tutela del paesaggio**, ai fini del presente Codice, è volta a **riconoscere, salvaguardare** e, ove necessario, **recuperare i valori culturali che esso esprime.** I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La **valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura.** A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di **uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti**, rispondenti a criteri di **qualità e sostenibilità.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte III

In base al disposto dell'art. 134, sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree di cui all'art. 136 **quando si è proceduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico** (artt. 138-141), ovvero i **beni per i quali esistono specifici decreti di vincolo**, cioè:

#### **Art. 134. Beni paesaggistici**

##### 1. Sono **beni paesaggistici**:

*(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai sensi degli artt. 138 e 141;

ovvero:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

**“vincoli decretati”**

**(Rif. Legge 29 giugno 1939, n. 1497)**

b) le aree di cui all'art. 142

**aree tutelate ex lege (rif. Legge Galasso)**

c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136e sottoposti a tutela dai **piani paesaggistici** previsti dagli [articoli 143](#) e [156](#).

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte III

#### **Art. 142. Aree tutelate per legge**

*(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i **territori costieri** compresi in una fascia della **profondità di 300 metri** dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i **territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della **profondità di 300 metri** dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli **argini per una fascia di 150 metri ciascuna**;
- d) **le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole**;
- e) i **ghiacciai e i circhi glaciali**;
- f) i **parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i **territori di protezione esterna dei parchi**;
- g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'[articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#);
- h) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici**;
- i) le **zone umide** incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i **vulcani**;
- m) le **zone di interesse archeologico**.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte III

#### **Art. 142. Aree tutelate per legge**

*(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

#### **DEROGHE**

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), **non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:**

- a) **erano delimitate negli strumenti urbanistici**, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come **zone territoriali omogenee A e B**;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del [decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), come **zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate**;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#).

3. La disposizione del comma 1 **non si applica**, altresì, **ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici** includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.



## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### COMPETENZE E PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE

L'art. 131, comma 3 del Codice, nello stabilire che le norme del Codice stesso definiscono i principi e la disciplina di tutela dei Beni paesaggistici, fa salva la **potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio**,

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni\*\* sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

\*\* La Corte costituzionale, con **sentenza n. 226/2009** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui includeva le province autonome di Trento e Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale.

Ed al comma 6 definisce i criteri e i principi in base ai quale debbano essere indirizzate le loro attività negli ambiti paesaggistici precedentemente definiti:

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di **uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti**, rispondenti a criteri di **qualità e sostenibilità.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### COMPETENZE E PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE

#### **Art. 132 - Convenzioni internazionali**

*(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Quindi si specifica che la Repubblica si conforma agli obblighi ...di cooperazione tra gli Stati e che la ripartizione delle competenze in materia di Paesaggio è stabilita in conformità ai principi dettati dalla Costituzione, poiché in base alla Convenzione del Paesaggio, ciascuno Stato applica la Convenzione secondo la ripartizione delle competenze proprie al suo ordinamento.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### COMPETENZE E PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE

**Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio**  
(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Il **Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio** tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il **Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1.** Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. **Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### COMPETENZE E PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE

#### **Art. 135. Pianificazione paesaggistica**

*(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. **Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.** A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante **piani paesaggistici**, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". **L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143.**
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
  - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

Gli artt. Da 138 a 141 disciplinano il **procedimento di individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico**, di cui all'art. 136.

- le apposite Commissioni Regionali (disciplinate dall'art. 137) formulano alla Regione di adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- La Regione, esaminate le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, nei termini previsti emana il provvedimento relativo alla **Dichiarazione di notevole interesse pubblico**;
- Tale dichiarazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione, **detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori** espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato **e costituisce parte integrante del Piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozione o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del Piano stesso**;

Il legislatore, al comma 3 dell'art. 138, fa salvo il **potere del Ministero per i Beni e le attività culturali, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136, su proposta motivata del Soprintendente**, previo parere della Regione interessata, anch'esso motivato. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Piano Paesaggistico

#### **Art. 143: Piano paesaggistico**

comma 1:

il **Piano Paesaggistico** svolge funzioni di ricognizione e individuazione del territorio oggetto di pianificazione, degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.

Al comma 4:

il **Piano Paesaggistico** può prevedere **la individuazione delle aree soggette a tutela** ai sensi dell'art. 142 e **la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione** di cui all'art. 146 per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione;

al comma 8:

Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Piano Paesaggistico

#### **Art. 135: Pianificazione paesaggistica**

**L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni**, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143.

In ogni caso la procedura di cui all'art. 143 prevede che i medesimi soggetti possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici in cui è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano.

**L'approvazione** del piano spetta alla Regione salvo il potere sostitutivo del Ministro per i Beni e le attività culturali, in caso di mancato adempimento nei termini previsti dall'accordo, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. B) c) e d).

**Una volta approvato il piano paesaggistico, solo per gli interventi da eseguirsi sui suddetti beni con procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 146 e 147, il parere reso dal Soprintendente è vincolante (v. lett. D).**

A partire dalla **data di adozione** del piano in questione, **non sono consentiti sui beni paesaggistici interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal piano stesso;**

A partire dalla **data di approvazione** del piano, **le relative previsioni e prescrizioni sono cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.**

**In ogni caso il piano paesaggistico diventa efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Autorizzazione Paesaggistica

Alla concreta gestione del vincolo paesaggistico, corrisponde il **potere autorizzatorio delle Regioni** in ordine ad ogni attività umana che possa produrre un mutamento o una trasformazione durevole dei beni soggetti a vincolo e ricompresi nei piani paesistici territoriali.

Infatti **L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO NON COMPORTA IL DIVIETO ASSOLUTO DI TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DEI LUOGHI OGGETTO DEL VINCOLO STESSO**, ma solo l'assoggettamento di tali iniziative alla previa autorizzazione della pubblica amministrazione.

**L'attuale regime autorizzatorio in materia paesaggistica è strutturato dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004**



## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Autorizzazione Paesaggistica

#### **Art. 146. Autorizzazione**

*(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli [136](#), [143](#), [comma 1](#), [lettera d](#)), e [157](#), non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, **ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.**
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.  
*(si veda il [d.p.c.m. 12 dicembre 2005](#)).*

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Autorizzazione Paesaggistica

#### **Art. 146. Autorizzazione**

*(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

4. **L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.** Fuori dai casi di cui all'[articolo 167, commi 4 e 5](#), l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. **L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.**  
*(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)*
  
5. **Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge**, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo [143, commi 4 e 5](#). Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli [articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b\), c\) e d\)](#), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.  
*(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)*

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Autorizzazione Paesaggistica

#### **Art. 146. Autorizzazione**

*(articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

- 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria** in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. **Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali** come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, **agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.**

*(comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)*

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Autorizzazione Paesaggistica

#### **Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione**

Non è richiesto il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nella ipotesi di:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo **che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;**
- b) per **gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale** che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il **taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste** indicati dall'[articolo 142, comma 1, lettera g\)](#), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie  
Normativa nazionale e regionale a tutela del paesaggio.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

Autorizzazione Paesaggistica

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte IV – Le Sanzioni

Nel caso di irregolarità nella realizzazione di interventi, preventivamente autorizzati da parte dell'Amministrazione locale e confermate dalla Soprintendenza competente per zona, in aree sottoposte a tutela paesaggistica il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm.ii.), **non prevede il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria.**

È possibile che durante il corso dei lavori (per opere autorizzate sotto il profilo paesaggistico in aree sottoposte a vincolo) siano stati effettuati lavori in difformità.

Tali opere, molto spesso determinate da difetti di comprensione della procedura da parte dei richiedenti, ma anche da parte dei tecnici (progettisti, direttori dei lavori, tecnici comunali, ecc.), **possono comportare la sospensione fino al sequestro del cantiere da parte dell'Autorità Giudiziaria.**

In caso di varianti da effettuare al progetto originariamente approvato è sempre opportuno sospendere i lavori, predisporre il dovuto progetto di variante, richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica (al Comune o alla Regione) e sottoporre il procedimento all'esame della Soprintendenza.

**In caso contrario le opere eseguite in difformità da tale procedura sono da considerarsi a tutti gli effetti abusive.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte IV – Le Sanzioni

L'art. 167 del D. Lgs 42 del 22.1.2004 infatti ipotizza **la sanabilità solo di opere che non abbiano comportato aumento di volumetria o di superficie utile.**

Il procedimento si esplica attraverso una richiesta presentata al Comune (**verifica di compatibilità paesaggistica**) che effettua un controllo di tipo urbanistico dimensionale prima dell'inoltro della documentazione, accompagnata da una relazione istruttoria del tecnico comunale, alla Soprintendenza competente per zona.

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo I – Le Sanzioni amministrative

**Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria**  
*(articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)*

#### Rimissione in pristino:

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto **alla rimessione in pristino a proprie spese**, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è **assegnato al trasgressore un termine per provvedere**
3. **In caso di inottemperanza**, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica **provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese**. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'[articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.



## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo I – Le Sanzioni amministrative

**Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria**  
*(articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)*

#### Versamento di indennità pecuniaria

4. **L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica**, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, **che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati**;
- b) per **l'impiego di materiali in difformità** dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di **manutenzione ordinaria o straordinaria** ai sensi dell'[articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo I – Le Sanzioni amministrative

#### **Divieto di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità'**

##### **Art. 168. Violazione in materia di affissione**

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'[articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 \(Codice della strada\)](#) e successive modificazioni.

Ovvero su **punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il collocamento e l'affissione di qualsiasi mezzo pubblicitario nei pressi dei Beni ambientali e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni**, senza aver richiesto e ottenuto preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa competente.

Per l'ammontare di tale sanzione il legislatore ha fatto espresso riferimento al Codice della strada che prevede:

- Sanzione pecuniaria da 398 a 1596 euro per inosservanza delle disposizioni dettate direttamente dalla norma di legge
- Sanzione pecuniaria da 1376,55 euro a 13765,50
- **Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, il trasgressore, o proprio il proprietario o il possessore, sono tenuti a rimuovere**, a proprie spese, il messo pubblicitario entro 10 giorni dalla notifica di atto di diffida da parte dell'ente parco proprietaria,

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo II – Le Sanzioni penali

#### **A – L’art. 734 del Codice Penale**

Tale norma prevede il reato contravvenzionale di *distruzione e di deturpamento di bellezze naturali*, punito con una ammenda da 1032 euro a 6197 euro;

#### **B – L’art. 44 del D.P.R. 380/2011 (Testo Unico dell’edilizia)**

Con tale articolo il legislatore ha dettato la disciplina del controllo delle attività di trasformazione edilizia, le relative sanzioni, nonché il recupero e la sanatoria delle opere edilizie realizzate in difformità agli strumenti urbanistici, nonché in assenza di titolo autorizzatorio.

[...]

#### **C – L’art. 181 del D. Lgs. 42/2004**

##### **“Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”**

Chiunque , senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici, è punito con le pene previste dall’art.44, lett. C, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo II – Le Sanzioni penali

#### **L'art. 181 “Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”**

**1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 (senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa):**

- a) ricadano **su immobili od aree che**, per le loro caratteristiche paesaggistiche, **siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;**
- b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato: **un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria** o, in alternativa, **un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi**, ovvero ancora abbiano comportato **una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.**

## IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

### Parte IV – Le Sanzioni

### Titolo II – Le Sanzioni penali

#### **L'art. 181 “Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa”**

**1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la **compatibilità paesaggistica** secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 **non si applica**:**

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, **che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;**
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) **per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Corso per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie  
Normativa nazionale e regionale a tutela del paesaggio.